

Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51.

Norme sulla classificazione dei territori montani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

Art. 2

Classificazione

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee, classifica i territori da considerare montani.

2. La classificazione è attribuita su richiesta del Comune interessato, con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il parere della Conferenza permanente per la programmazione nelle zone montane, prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.

Art. 3

Modifiche territoriali

1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, con legge regionale si procede al conseguente riordino dei territori delle Comunità montane interessate.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 dicembre 1993

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luciano Falcier, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 giugno 1992, n. 91/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 206 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi d'Agrò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1993, n. 6421;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1993, n. 5561/22502, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1ª commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha riesaminato e riapprovato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1993, n. 9831;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 29 novembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 dicembre 1993, n. 7587/22505, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione con, il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per le foreste e l'economia montana.

Pupillo